



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 358 del 04 aprile 2008

Pubblicata su BURL n. 16 del 16 aprile 2008

Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere
sulla misura 122.

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

Visto il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49 dell'11 dicembre 2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 – Parte seconda – del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;

Vista in particolare la misura 122 “Migliore valorizzazione economica delle foreste”;

Preso atto che, con l'approvazione definitiva del PSR, risultano disponibili le risorse finanziarie per il periodo di programmazione;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, e in particolare l'articolo 4 (procedure);

Ritenuto di utilizzare, per la sopra citata misura 122 del PSR, la procedura “a sportello” prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge regionale, dal momento che si deve garantire la possibilità di presentare le domande di aiuto in qualunque momento, e la selezione delle medesime domande deve poter avvenire in qualunque momento;

Considerato che, come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sopra citato, i criteri di priorità per l'assegnazione dei fondi delle misure in questione

sono definiti sentito il parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel rispetto delle norme stabilite dal medesimo PSR;

Considerato che il comitato di sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato nella sua seduta del 27 febbraio 2008 in merito ai criteri di selezione delle domande a valere sulle misure in argomento, come previsto dall'articolo 78 del regolamento citato;

Atteso che, in base alle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza, i criteri di priorità relativi alla misura 122 e il conseguente sistema di prenotazione dei fondi sono descritti nel documento allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 251 del 14 marzo 2008 (ripartizione tra Regione e Enti delegati delle competenze amministrative relative alla concessione di aiuti nell'ambito del PSR), in base alla quale la misura 122 risulta di competenza degli Enti delegati;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Ritenuto pertanto di approvare l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande a valere sulla misura 122 e i relativi criteri di priorità per la prenotazione dei fondi;

Considerato che, per garantire la trasparenza e le pari opportunità di accesso all'utilizzo dei fondi comunitari, si rende necessaria la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria e si rende necessario altresì attivare le procedure di accettazione delle domande in argomento a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 563 del 1° giugno 2007 con la quale è stata autorizzata la presentazione di domande di pre-adesione al PSR, da convertire in domande di aiuto vere e proprie una volta entrate in vigore le procedure definitive;

Ritenuto pertanto di consentire la conversione delle domande di pre-adesione presentate ai sensi della sopra citata deliberazione n. 563/2007 in domande di aiuto definitive, e che detta conversione avvenga a completo onere e cura dei richiedenti stessi;

Ritenuto altresì di ribadire che le domande di pre-adesione non possono essere prese in considerazione, ai fini del finanziamento, se non dopo la loro conversione in domande di aiuto ai sensi del presente atto, e che a questo scopo la domanda di pre-adesione rileva esclusivamente ai fini della data di decorrenza delle spese ammissibili ma non costituisce in nessun modo titolo preferenziale per il finanziamento, neanche a livello cronologico;

Ritenuto quindi di approvare il documento allegato dal titolo "Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Protezione Civile

DELIBERA

1. di autorizzare l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste" del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, come meglio precisato in premessa;

2. di autorizzare la conversione delle domande di pre-adesione, presentate ai sensi della precedente deliberazione n. 563 del 1° giugno 2007, in domande di aiuto vere e proprie, dando atto altresì che le domande di pre-adesione rilevano esclusivamente ai fini della decorrenza delle spese ammissibili ma non costituiscono in nessun modo titolo preferenziale per il finanziamento, neanche a livello cronologico, come meglio precisato in premessa;
3. di stabilire che le domande possono essere presentate agli Enti destinatari delle deleghe in agricoltura, secondo competenza territoriale, a partire dal giorno della pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria;
4. di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra, come precisato nel documento dal titolo "Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misure 122 -Migliore valorizzazione economica delle foreste-", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla

misura 122 - “Migliore valorizzazione economica delle foreste”

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura “122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste” prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito definito PSR) di cui al regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 19 dicembre 2007.

Il presente atto ha valenza su tutte le istanze presentate nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2008.

Gli obiettivi prioritari della misura sono i seguenti:

- migliorare ed ampliare il valore economico delle foreste, anche incrementando la diversificazione delle produzioni e aprendo nuove opportunità di mercato, sempre traguardando la sostenibilità degli interventi e valorizzando il ruolo multifunzionale dei boschi;
- valorizzare e mantenere nelle migliori condizioni il territorio e il patrimonio boschivo;
- incentivare la corretta infrastrutturazione del territorio forestale, al fine di diminuirne i costi di gestione;
- sostenere la crescita delle imprese boschive locali;
- incentivare lo sviluppo di forme di gestione funzionali a creare o consolidare le filiere dei prodotti non legnosi (funghi, tartufi, ecc.);
- stimolare la pianificazione degli interventi nonché il ricorso a forme di certificazione della gestione forestale che possano attestare, in modo indipendente, la piena sostenibilità degli interventi stessi sotto gli aspetti ambientali, etici e sociali, pur mirando a rendere un economico valore aggiunto ai prodotti ottenuti;
- favorire l'accorpamento delle proprietà forestali al fine di renderne più sostenibile la gestione.

La misura ha anche un effetto positivo sulla protezione dell'ambiente, dal momento che l'attività selvicolturale contrasta l'abbandono, previene gli incendi e il dissesto idrogeologico, migliora il paesaggio e il valore naturalistico del territorio.

Modalità di accesso e localizzazione

La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è a sportello così come previsto dall'art. 4 – lettera e) della Legge Regionale 10 Dicembre 2007 n. 42.

La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa.

L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013, tuttavia le disposizioni di cui al presente atto cessano la loro efficacia al 31 dicembre 2008.

Le domande di preadesione presentate ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 563 del 1/6/2007 devono essere convertite in domande di aiuto mediante presentazione di nuove domande conformemente alle disposizioni di cui al presente atto entro sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sul BURL. Le domande di preadesione che non saranno convertite in domande di aiuto entro i termini di cui sopra sono considerate decadute e archiviate.

L'aiuto previsto dal presente atto è concedibile per investimenti che ricadono nel territorio regionale.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie messe a disposizione con il presente atto derivano dal piano finanziario del PSR per la corrispondente misura e ammontano a 1 (uno) milione di Euro per il periodo in questione.

Nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo provvedimento incrementare la dotazione finanziaria del presente atto.

Azioni di intervento

La misura si articola in tre azioni, dettagliate nel seguito e corredate dalle indicazioni necessarie per un inquadramento applicativo.

Al fine di cogliere il miglior collegamento tra le attività previste e le ricadute a livello socio-economico e ambientale si specifica che solo l'azione 1) è attivabile singolarmente. Le istanze relative alle azioni 2) e 3) sono pertanto ammissibili solo se attivate congiuntamente con almeno un'altra azione di misura. Tale condizione viene verificata anche a consuntivo; fatta salva l'azione 1), quindi, la mancata attuazione di almeno 2 delle azioni previste determina la non ammissibilità delle spese sostenute, salvi i casi di forza maggiore.

- 1) *Realizzazione di interventi straordinari di miglioramento e/o recupero produttivo dei boschi, anche funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi.* Tali interventi, la cui descrizione puntuale è contenuta alla sezione "interventi selvicolturali" del prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale, sono:
 - a) diradamento massale o selettivo;
 - b) taglio di preparazione all'avviamento a fustaia o taglio di conversione a fustaia;
 - c) bonifica in boschi danneggiati da gravi attacchi di insetti o altri patogeni o da avversità atmosferiche;
 - d) ripristino di boschi percorsi dal fuoco;
 - e) interventi colturali straordinari.

- 2) *Realizzazione, adeguamento o ripristino di viabilità interna e infrastrutture forestali.* Come specificato nella misura, la demarcazione con la misura 1.2.5 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" è stabilita tra viabilità principale e secondaria secondo la classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007); si rimarca quindi che gli aiuti di cui alla presente misura sono riferiti alla sola viabilità permanente tecnicamente definita "secondaria". La classificazione e la descrizione delle caratteristiche della viabilità in questione è comunque riportata alla sezione "Viabilità forestale" nel prezzario regionale di riferimento. Gli interventi ammissibili pertanto sono:
 - a) apertura di piste principali per trattori;
 - b) ripristino (o manutenzione straordinaria) dei tracciati riferibili alla viabilità predetta;
 - c) adeguamento dei predetti tracciati (per tale intervento, non prioritariamente codificabile ma da valutare caso per caso, non sono disponibili specifiche voci di prezzario onnicomprensive);
 - d) realizzazione o ripristino di idonei piazzali lungo la viabilità in questione per il deposito dei prodotti forestali alla fine dell'esbosco (imposti).

Al fine di agevolare ed omogeneizzare le valutazioni istruttorie si rimanda alla attenta consultazione di quanto espresso sulla viabilità forestale nell'ambito del PFR. In tale

documento (in allegato 2) sono riportate anche le indicazioni tecniche puntuali e disposizioni in merito alle opere e alla documentazione progettuale necessaria.

- 3) *Acquisto di macchine, attrezzature ed equipaggiamenti per le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco nonché creazione di aree di raccolta, stoccaggio e vendita del legname grezzo alle imprese di lavorazione.*

Oltre alle predette 3 azioni sono inoltre ammissibili, alle condizioni riportate nella specifica sezione dedicata, anche investimenti immateriali connessi:

- a) alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale;
- b) all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile.

Tali investimenti sono funzionali a fondare su migliori presupposti (economici e ambientali) la gestione forestale. In particolare la certificazione rappresenta un elemento utile a garantire ed attestare la sostenibilità degli interventi selvicolturali nonché per qualificare i prodotti ottenibili.

Tutti gli interventi previsti dalla misura devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e del relativo regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (R.r. n. 1/1999) nonché dei Piani di assestamento e di utilizzazione silvo - pastorale, qualora presenti.

Beneficiari

Possono presentare domanda di aiuto ai fini della presente misura:

- a) Soggetti privati o comuni, anche associati, proprietari delle aree forestali. Nel caso dell'azione 3) i beneficiari devono essere proprietari di almeno 50 ettari;
- b) Imprese di utilizzazione forestale legate da contratti di gestione; sotto tale dicitura rientrano le fattispecie nelle quali il collegamento tra l'operatività dell'impresa boschiva ed un determinato territorio forestale, se non già evidente per la presenza di forme consortili tra proprietari e imprese, è verificato nell'ambito di una strategia di sviluppo locale o di un progetto integrato, debitamente approvati. In tal senso si rammenta che la misura è volta alla valorizzazione economica delle foreste, e non direttamente delle imprese.
- c) Imprese private o soggetti pubblici che gestiscono proprietà private o comunali. In tal caso le proprietà gestite devono essere oggetto di pianificazione forestale ed il conferimento della gestione deve essere comprovato da idonee forme convenzionali vincolanti tra le parti, di durata adeguata alla gestione stessa ed una validità comunque mantenuta per almeno 5 anni dalla concessione del contributo. La gestione deve riferirsi all'intero ambito pianificato.

Le imprese citate ai punti b) e c) devono essere iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA e dotate di numero di partita IVA.

Aree di operatività

La misura si applica alle superfici definite "bosco" ai sensi della vigente normativa regionale (art. 2 della l.r. n. 4/1999).

E' applicabile per boschi di proprietà di privati o di Comuni, anche associati, ricadenti nel territorio regionale. Non è applicabile nelle foreste di proprietà regionale o di enti pubblici diversi dai Comuni.

Per proprietà forestali, singole o associate, superiori a 100 ettari gli interventi devono essere previsti in Piani di assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali (per gli enti pubblici) o dei patrimoni forestali (per i soggetti privati).

Investimenti ammissibili

Sono considerati ammissibili gli investimenti destinati ad accrescere il valore economico delle foreste e che siano conformi alle norme applicabili all'investimento interessato.

L'aiuto si riferisce ai seguenti investimenti, connessi alle diverse azioni di intervento:

- 1) lavori di selezione, taglio, abbattimento, allestimento ed esbosco del materiale legnoso;
- 2) opere per la realizzazione e il ripristino di viabilità e infrastrutture forestali;
- 3) acquisto e/o sostituzione (alle condizioni previste per gli investimenti di sostituzione) di macchine e attrezzature per gli interventi selvicolturali come trattori forestali, gru a cavo, verricelli, risine, caricatori forestali, processori e "feller", rimorchi forestali, cippatrici mobili, ecc.;
- 4) acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti leggeri, come motoseghe, decespugliatori, attrezzature antinfortunistiche, dispositivi di protezione individuale (DPI) omologati secondo la vigente normativa, ecc.;
- 5) investimenti in beni mobili e immobili per la realizzazione, ampliamento e ammodernamento di aree per la raccolta, lo stoccaggio e la vendita del legname grezzo alle imprese di lavorazione, ivi comprese le macchine e le attrezzature per la movimentazione sull'area del legname nonché idonee strutture di riparo per il legname medesimo e per le macchine e attrezzature di cui sopra;
- 6) acquisto di attrezzature per la raccolta dei prodotti forestali non legnosi;

Sono inoltre ammissibili anche investimenti immateriali connessi agli interventi di cui sopra, e in particolare:

- 1) spese generali e tecniche connesse ad attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri, eventuali consulenze geologiche e geotecniche, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi e previdenziali;
- 2) spese per consulenze tecniche connesse:
 - a) alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale che, per le aree Natura 2000, devono essere comprensivi dei requisiti richiesti dai piani di gestione di cui alla direttiva 43/92/CEE;
 - b) all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile, compresi gli oneri per la pianificazione e altra documentazione tecnica necessaria, e della relativa catena di custodia secondo gli standard del *Forest Stewardship Council (FSC)* e/o del *Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)*.

Gli investimenti immateriali di cui al punto 1) sono ammissibili nel limite del 12% dell'importo massimo di contributo per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali, ridotto al 3% per il mero acquisto di macchine e attrezzature.

Per gli investimenti immateriali di cui al punto 2) il limite di ammissibilità è elevabile al 25% dell'importo massimo di contributo connesso agli investimenti materiali. Tali investimenti, ossia la pianificazione e l'ottenimento della certificazione, possono essere effettuati anche prima degli investimenti materiali previsti, sulla base dei quali è parametrato l'importo ammissibile. In tal caso l'istanza dovrà indicare il termine di effettuazione complessiva degli investimenti e la connessione tra investimenti materiali e immateriali sarà verificata anche a consuntivo, prima del pagamento dell'aiuto; qualora si verifici una diminuzione di opere realizzate in termini di valore la spesa ammissibile per gli investimenti immateriali sarà rideterminata in base a quanto effettivamente realizzato, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Nel caso di investimenti ricadenti in aree Natura 2000 i massimali di cui sopra sono aumentati del 2% per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Esclusioni e limitazioni

Sono esclusi dal finanziamento:

- acquisto di terreni e/o aree fabbricabili e/o aree di appoggio e movimentazione;

- acquisto di materiale usato;
- investimenti di sostituzione, secondo la definizione adottata dal PSR;
- le spese relative alle abitazioni, i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte;
- spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie nazionali o regionali
- investimenti strutturali e infrastrutturali relativi ad un'area (o tratto viario) che sia già stata oggetto di analoghe tipologie di intervento nei precedenti 5 anni;
- domande di aiuto che generano un aiuto inferiore a 150 Euro;
- le spese di certificazione vera e propria da versare al soggetto certificatore.

Nelle aree Natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con le disposizioni regolamentari, i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati.

Per singola azione di intervento valgono inoltre le seguenti indicazioni.

Azione 1). La superficie minima di intervento è pari a 2 ettari accorpati. Eventuali ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono l'accorpamento.

Il valore all'imposto del legname di risulta dalle operazioni selvicolturali, da indicare obbligatoriamente, deve essere detratto dal costo dell'investimento prima del computo dell'aiuto.

Azione 2). Non sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria. Gli investimenti debbono essere sostenuti nel rispetto della vigente normativa in materia che è principalmente costituita dalla l.r. n. 4/1999, in particolare l'art. 14. Sulla base di tale disciplina è stabilito che "Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato o di ridurre i costi degli interventi sistematori nell'ambito dello stesso". Proprio per questa specifica finalità, che configura le strade forestali come opere silvo-colturali e non come interventi di carattere urbanistico, è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione ovviamente di quelli funzionali alla gestione dei terreni interessati nonché dei mezzi connessi alle attività antincendio o di pubblico servizio. Su base di legge tale divieto deve essere evidenziato all'accesso alla strada e deve essere integrato con una idonea barriera di chiusura (cfr. art. 14, comma 8, 9 e 10 della suddetta l.r.). Per quanto attiene le caratteristiche realizzative della viabilità è necessario riferirsi alle indicazioni recate dal PFR.

In definitiva la valutazione istruttoria dovrà essere volta in particolare a verificare:

- la reale necessità di viabilità forestale nel comprensorio interessato e la sua validità in termini di costi/benefici;
- l'eventuale possibilità di utilizzare tracciati preesistenti o di prevedere un tracciato diverso più breve;
- che il percorso del tracciato sia scelto in base a motivazioni tecniche connesse alle caratteristiche territoriali e non sia invece motivato da limitazioni di proprietà del richiedente, determinando un eccessivo rapporto tra lunghezza lineare e superficie servita.

Azione 3). Le macchine operatrici potenzialmente polivalenti (ad es. escavatori, anche ad appoggi articolati tipo "ragno") sono ammissibili solo alle seguenti condizioni:

1. devono essere allestite con attrezzature specifiche per il lavoro forestale;
2. devono essere destinate ad un utilizzo esclusivo nei lavori forestali;
3. devono avere peso non superiore a 100 q.li.

Non è ammissibile l'acquisto di mezzi di trasporto su strada. E' consentita l'omologazione stradale di mezzi specializzati qualora siano da utilizzare anche su strade pubbliche.

Sono ammissibili le spese di acquisto e installazione di attrezzature specializzate (es. caricatori forestali) su mezzi polivalenti per il trasporto su strada.

Quantificazione dell'aiuto

Intensità dell'aiuto

Le percentuali di sostegno pubblico sono:

- 60% del costo dell'investimento nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) 1698/2005;
- 50% del costo dell'investimento nelle altre zone

Tale aiuto va calcolato sulla spesa massima ammissibile, ossia il costo complessivo dell'investimento al netto di eventuali entrate, comprensiva anche delle spese generali e tecniche.

Fatte salve le percentuali di aiuto di cui sopra non verranno riconosciuti costi di investimento superiori ai seguenti massimali:

Azione 1) – Miglioramento forestale - 5.000 Euro/ha;

Azione 2) – Viabilità forestale – 35.000 Euro/km per apertura di viabilità e 20.000 Euro/Km per adeguamento o ripristino di viabilità esistente. I costi per la realizzazione o il ripristino degli impianti sono ricompresi nel massimale medesimo.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare all'ente delegato competente per territorio eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Priorità e criteri di selezione

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti parametri che devono emergere dall'istanza presentata e dalla relativa documentazione progettuale:

- 1) investimenti realizzati da consorzi forestali o da altri soggetti che perseguono una gestione associata delle superfici forestali;
- 2) investimenti realizzati su superfici oggetto di adeguata pianificazione forestale o per le quali la pianificazione è parte dell'investimento;
- 3) investimenti realizzati da enti pubblici ovvero da proprietari privati o titolari di imprese di età inferiore a 40 anni al momento di presentazione dell'istanza; nel caso il richiedente sia un consorzio o altro soggetto di gestione collettiva il requisito deve essere posseduto dalla maggioranza degli associati, al netto delle persone giuridiche eventualmente presenti;
- 4) investimenti che contribuiscono al miglioramento ambientale dell'area di interesse, in termini di prevenzione degli incendi o del dissesto idrogeologico.

I diversi criteri di priorità hanno "pesi" diversi sul risultato finale. In particolare, sono stabiliti i seguenti pesi:

criterio 1 (soggetti che perseguono una gestione associata)	40%
criterio 2 (investimenti con pianificazione forestale):	30%
criterio 3 (investimenti realizzati da ee. pp. o titolari giovani)	20%
criterio 4 (miglioramento ambientale):	10%

In questo modo, una domanda può raggiungere 10 diversi livelli di priorità (dal 10% al 100%). Per ricondurre la complessità così generata alle possibilità operative del software di gestione si rende necessario raggruppare i 10 livelli in 4 scaglioni:

- a) priorità massima : % => 80%;
- b) priorità medio-alta : % => 50% e < 80%;
- c) priorità medio-bassa: % => 30% e < 50%;
- d) priorità bassa: % < 30%.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota (40%) è riservata alle domande con priorità massima,

la seconda (30%) alle domande con priorità medio-alta la terza (20%) alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande;

- 2) ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 3) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 4) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine dell'anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 5) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere ad eventuali successive disponibilità messe a bando; in tal caso saranno applicati i criteri, le modalità ed i livelli di priorità recati dal bando medesimo, anche se difformi dal presente atto.

Presentazione delle domande

Domande di aiuto e domande di pagamento

Come previsto dalla normativa comunitaria (reg. 1975/2006), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti a cui si riferiscono e determinano un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione dell'aiuto a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto e della realizzazione degli investimenti previsti dalla domanda o del pagamento dell'anticipo previsto dal PSR.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile.

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005 .

Domanda di aiuto

Le domande per lo sviluppo rurale per l'attuale periodo di programmazione devono ordinariamente essere compilate tramite portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto redatta su apposita modulistica deve essere ordinariamente compilata tramite il software disponibile sul portale del SIAN (www.sian.it).

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

La domanda di adesione alla misura 122 si compone di una domanda di aiuto e di una o più domande di pagamento. La domanda di aiuto costituisce la richiesta di adesione alla misura del Programma di Sviluppo Rurale cui fa seguito la verifica della finanziabilità in relazione ai requisiti di accesso e priorità previsti e alla dotazione finanziaria. La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del premio a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto e dell'effettuazione degli investimenti previsti.

Le domande possono anche essere compilate su modulo cartaceo e consegnate all'Ente delegato competente per territorio, che provvede al loro inserimento sul portale SIAN nei tempi previsti dal proprio regolamento interno relativo ai procedimenti amministrativi.

La compilazione delle domande tramite portale SIAN consente l'immediato avvio dell'istruttoria da parte dell'Ente competente.

Le domande di aiuto compilate esclusivamente su modulo cartaceo sono avviate all'istruttoria solo dopo il loro inserimento su portale SIAN e dopo la predisposizione del fascicolo aziendale a cura del richiedente.

La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e comprensiva della documentazione richiesta, è presentata all'ente Delegato competente per territorio, sulla base della localizzazione degli interventi e con l'eventuale applicazione del criterio di prevalenza in caso di interventi ricadenti sul territorio di più enti.

Alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento tramite adeguato progetto di intervento firmato da un soggetto competente ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste. Nel caso la domanda sia presentata da un ente pubblico è possibile riferirsi ad un progetto definitivo.
- 2) nel caso il richiedente sia una persona giuridica o un ente pubblico all'istanza deve essere allegata copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza ed a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di contributo;
- 3) documentazione attestante la disponibilità dei terreni, tenuto conto di quanto indicato alla voce "beneficiari".
- 4) individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica che evidenzi i parametri di riferimento che mostrino la situazione prima e dopo gli investimenti, controfirmata per presa visione ed accettazione dal richiedente. Tra i parametri da considerare, per gli interventi di miglioramento forestale, deve essere fatto specifico riferimento anche all'inquadramento rispetto alle "Tipologie forestali della Liguria";
- b) computo metrico preventivo. Tale computo è fatto sulla base del prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate.
- c) cartografia (planimetria catastale con indicazione dei lavori da attuare e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione perimetrale dei lavori da attuare);
- d) la documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare:
 - il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso degli interventi miglioramento forestale;
 - il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla realizzazione o ripristino di strade forestali, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999.

In entrambi i casi il periodo di riferimento è quello di dieci anni, previsto dall'art. 7), comma 1, lettera f) della l.r. n. 42/2007 per gli investimenti in beni immobili;

Nel caso di istanze riferite all'acquisto di macchine, attrezzature ed equipaggiamenti il richiedente dovrà allegare alla domanda la sotto elencata documentazione:

- a) preventivi di spesa; di norma devono essere presentati tre preventivi di spesa, al fine di consentire una valutazione istruttoria comparativa. Qualora tuttavia il bene oggetto dell'investimento abbia caratteristiche innovative o specifiche tali da non avere confronti sul mercato, tale condizione deve essere indicata chiaramente nell'istanza;
- b) relazione tecnica che analizza la situazione precedente l'investimento e individua la situazione successiva in funzione della realizzazione del progetto, per un periodo di almeno cinque anni, anche con riguardo agli sbocchi commerciali dei prodotti ottenuti;
- c) nel caso di investimenti di valore complessivo superiore a 150.000 € occorre una perizia asseverata, sottoscritta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, con cui si attesta la congruità di tutte le voci di spesa previste nel preventivo e la congruità tecnica dell'investimento in termini di costi benefici.

Per la redazione della pianificazione forestale deve essere presentata una relazione tecnico-economica sulle prospettive di gestione del patrimonio forestale interessato nonché un apposito preventivo di spesa, redatto sulla base di apposito schema che sarà definito dalla Regione.

Per l'ottenimento della certificazione forestale deve essere presentato un preventivo di spesa nel quale sono esposti tutti i costi connessi alle consulenze tecniche necessarie.

Domanda di pagamento

Per ottenere la liquidazione parziale o finale dell'aiuto il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento.

L'aiuto è concesso in conto capitale e può essere erogato in base allo stato finale degli investimenti o a stati di avanzamento che corrispondano a lotti funzionali.

Può essere erogato un anticipo nella misura massima del 20% dell'aiuto pubblico relativo agli investimenti ammessi, previa presentazione di una fideiussione (bancaria o assicurativa) a favore dell'organismo pagatore, per un importo corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.

Gli Enti pubblici non economici, per ottenere il pagamento di anticipazioni, possono essere esentati dalla presentazione di garanzie fideiussorie a condizione che assumano appositi atti amministrativi con cui si impegnano esplicitamente a rimborsare all'AGEA le cifre anticipate, gravate di interessi, imposte, tasse e oneri di qualsiasi natura a carico dell'AGEA, in caso si riscontrasse un non corretto utilizzo dei fondi.

A tale proposito si chiarisce che gli atti amministrativi che si richiedono devono essere emessi dall'organo esecutivo e non devono comportare l'assunzione di impegni finanziari sul bilancio dell'Ente, ma semplicemente l'assunzione di responsabilità nei confronti dell'AGEA in caso si debba procedere alla restituzione della somma anticipata, gravata di interessi, imposte, tasse e oneri vari.

Se gli enti pubblici non intendono assumere l'impegno di cui sopra, possono comunque sottoscrivere una fideiussione, come i soggetti privati.

Tutti i pagamenti devono essere richiesti dal beneficiario mediante un'apposita domanda di pagamento.

Alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.

- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, tranne le opere realizzate con il ricorso a lavoro volontario non retribuito (lavori "in economia");
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 7) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle strutture, il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.